



CITTA' DI TERRACINA
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

ORDINANZA NR. ⁰⁰⁰³ / ^{AG} DEL 27 LUG 2016
_____ / 07 / 2016

OGGETTO: Orari e disciplina degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e degli esercizi di intrattenimento e svago. Rimodulazione.

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza commissariale n. 009/CS del 25/02/2016 avente per oggetto "Orari e disciplina degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, degli esercizi artigianali similari, e degli esercizi di intrattenimento e svago";

VISTA l'ordinanza commissariale n. 017/CS del 29/04/2016 avente per oggetto "Orari e disciplina degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e degli esercizi di intrattenimento e svago. Rimodulazione";

VISTA la nota della Confcommercio prot. 16273/I del 31/03/2016;

VISTA la recente normativa in materia di concorrenza e tutela dei livelli essenziali delle prestazioni (D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011);

RITENUTO:

- a) di dover accogliere le istanze prodotte dalle associazioni di categoria e da diversi imprenditori del settore operanti nell'ambito della somministrazione di alimenti e bevande;
- b) di rivedere le precedenti disposizioni ordinatorie determinando un giusto temperamento tra le esigenze di rispetto della quiete, anche quale espressione del diritto alla salute psicofisica delle persone e le esigenze



degli imprenditori che svolgono attività commerciali nel settore in una città caratterizzata da una spiccata vocazione turistica;

- c) di rimodulare, quindi, l'assetto delle disposizioni relative alla determinazione degli orari di apertura e chiusura dell'attività e gli orari riguardanti le attività di discoteca, oltre che l'orario di apertura delle attività di somministrazione, differenziando altresì i periodi di applicazione dei medesimi;

- VISTO** il D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59;
- VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in particolare l'art. 50 co. 7;
- VISTI** il TULPS approvato con r.d. 18.06.1931, n. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al r.d. 06.05.1940, n. 635;
- VISTA** la Legge regionale 29 novembre 2006, n. 21;
- VISTO** il Regolamento regionale 19 gennaio 2009 n. 1;
- VISTO** il decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni in legge 04 agosto 2006 n. 248;
- VISTO** il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 23 dicembre 2011 n. 214;
- VISTA** la legge 26.10.1995, n. 447;
- VISTO** il D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.C.M. 14.11.1997;
- VISTO** il D.P.R 19.10.2012 n. 227;
- VISTO** il D.P.R 24.07.1977 n. 616;
- VISTA** la legge 24.11.1981, n. 689;
- VISTO** il Regolamento comunale recante criteri in materia di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 / XII del 28/07/2008 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 / XIII del 05/08/2008;
- VISTO** *il provvedimento di proclamazione del Sindaco di questo Comune giusta nota dell'Ufficio Centrale Elettorale acquisita al reg. prot. n.31109/I in data 21.06.2016;*
- VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



O R D I N A

CAPO I

ARTICOLAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA e DELL'ORARIO DI CONCLUSIONE DEGLI INTRATTENIMENTI MUSCALI E DANZANTI

1. *L'orario di apertura e chiusura di tutti gli **ESERCIZI** in argomento, situati nel Comune di Terracina, è determinato dall'esercente nel rispetto dei seguenti limiti:*
 - *apertura: non prima delle ore 4:30*
 - *chiusura: entro le ore 04:00 del giorno successivo*
 - *il 31 Dicembre, entro le ore 06:00 del giorno successivo*

I vincoli orari di cui al presente provvedimento non si applicano agli esercizi artigianali e similari.

Ai pubblici esercizi che svolgono attività mista alla somministrazione (a mero titolo esemplificativo: pasticcerie, gelaterie, sale gioco ecc.) si applicano i vincoli orari di cui alla presente ordinanza, segnatamente all'attività di somministrazione.

LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO ALL'ORA STABILITA COMPORTA LA CESSAZIONE DI OGNI ATTIVITA' DI SERVIZIO O SOMMINISTRAZIONE E LO SGOMBERO DEL LOCALE. INOLTRE DEVE ESSERE ADOTTATA OGNI MISURA ATTA AD EVITARE LO STAZIONAMENTO DELLA CLIENTELA FUORI DELL'ESERCIZIO PUBBLICO NEGLI ORARI DI CHIUSURA DELLO STESSO".

2. *L'orario di conclusione delle **ATTIVITA'** di intrattenimento danzante o musicale da parte degli esercizi che svolgono attività di discoteca è regolato come segue:*

*L'orario di conclusione delle **ATTIVITA'** di intrattenimento danzante o musicale da parte degli esercizi che svolgono attività di discoteca al chiuso è determinato dall'esercente nel rispetto dei seguenti limiti:*

periodo invernale ed estivo (01 Gennaio – 31 Dicembre)

- *entro le ore 04:00 del giorno successivo;*



L'orario di conclusione delle **ATTIVITA'** di intrattenimento danzante o musicale da parte degli esercizi che svolgano attività di **discoteca all'aperto** è determinato dall'esercente nel rispetto dei seguenti limiti:

periodo invernale ed estivo (01 Gennaio – 31 Dicembre)

- entro le ore 03:00 del giorno successivo;
- nel periodo dal 23 Dicembre al 06 Gennaio e nei giorni 14 e 15 Agosto, entro le ore 04:00 del giorno successivo

In ogni caso devono essere rispettati i limiti di emissione acustica e di diffusione sonora previsti dalla legge. E' vietata qualsiasi tipologia di emissione sonora oltre l'orario consentito sopra indicato.

3. L'orario di conclusione delle **ATTIVITA'** di intrattenimento danzanti o musicali da parte degli esercizi che svolgano prevalentemente attività di somministrazione di alimenti e bevande (compresi gli stabilimenti balneari), è fissato alle **ore 01.00 nel periodo dal 16/09 – 14/06** e alle **ore 02.00 nel periodo dal 15/06 – 15/09.**

Nel periodo dal **23 dicembre al 06 gennaio**, nonché nei giorni **14 e 15 agosto** è consentita la chiusura alle **ore 04.00.**

In ogni caso devono essere rispettati i limiti di emissione acustica e di diffusione sonora previsti dalla legge. E' vietata qualsiasi tipologia di emissione sonora oltre l'orario consentito sopra indicato.

4. Il Dirigente del *Dipartimento del Servizio Attività Produttive dell'Ente* può autorizzare deroghe all'orario di cui al precedente punto 2 e 3, purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 5.6 del Regolamento Comunale (approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 80/XII del 28.07.2008 e 86/XIII del 05 agosto 2008), recante i criteri in materia di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e, **comunque, non oltre le ore 04.00, fermo restando il previo parere favorevole dell'A.R.P.A. Lazio ovvero – nel caso di capienza dell'esercizio superiore a 200 persone - della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.** Il gestore, destinatario della deroga oraria di cui al presente punto 4, deve garantire la sicurezza di persone e cose e la tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica in generale, impedire il disturbo all'interno e nell'immediate vicinanze del locale da parte degli utenti, come meglio riportato nei punti seguenti del presente provvedimento;
5. L'istanza tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione dirigenziale, prevista dal precedente punto 4., deve essere presentata al Comune, **a pena**



d'improcedibilità, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'attività d'intrattenimento musicale o danzante. Qualora si intenda ottenere l'autorizzazione per più eventi d'intrattenimento, potrà essere presentata un'unica istanza, corredata del calendario degli eventi da svolgere; in tal caso, il computo del predetto termine di 15 giorni dovrà riferirsi al primo, in ordine cronologico, degli eventi calendarizzati.

6. L'orario di apertura e chiusura prescelto, ed ogni eventuale variazione, devono essere preventivamente comunicati all'ufficio esercizi pubblici del Comune e reso noto al pubblico mediante affissione di apposito cartello ben visibile all'esterno dell'esercizio.
7. Gli esercenti hanno facoltà di osservare giornate di riposo settimanale, fatto salvo l'obbligo di comunicazione al pubblico. La scelta effettuata dovrà essere comunicata all'ufficio pubblici esercizi del Comune.
8. I titolari di esercizi di somministrazione che intendano effettuare la chiusura dell'attività per un periodo superiore a giorni otto o che intendano procedere ad una chiusura dell'esercizio al di fuori degli orari segnalati, sono tenuti a darne comunicazione scritta all'ufficio pubblici esercizi del Comune e a renderla nota al pubblico mediante l'esposizione di idoneo cartello.
9. Gli esercizi artigianali non iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane osservano in tutto il territorio comunale gli orari previsti per gli esercizi del commercio al dettaglio di cui al d.lgs 31.03.1998, n. 114 e ss.mm.ii;

CAPO II

DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AL PUBBLICO E DELL'ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE E DANZANTE

10. **Dopo le ore 22.00**, la somministrazione di bevande nei pubblici esercizi (ivi compresi gli stabilimenti balneari) è consentita **esclusivamente in bicchieri e contenitori di plastica**.
11. Il divieto di cui al precedente punto non si applica nel caso in cui la somministrazione di bevande nei pubblici esercizi si configuri quale accompagnamento alla consumazione prevalente di pasti (es.: pranzo/cena) nell'ambito delle superfici in uso ai locali.
12. E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici, o persone autorizzate alla mescita, di impedire l'uscita dal proprio locale o dallo specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato dall'amministrazione comunale, di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie" nelle mani di persone in stato di alterazione psico-



fisica. E' fatto divieto, in relazione all'immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni ed ai fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connessi al consumo di alcol, di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne fa le veci. Le disposizioni del presente articolo possono essere derogate con provvedimento del Sindaco in occasione di manifestazioni di particolare interesse pubblico. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti, anche dei propri avventori, che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 24.00 alle 8.00 salvo specifica autorizzazione.

13. I gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali alimentari, nonché i responsabili delle manifestazioni pubbliche e private, direttamente, o a mero titolo esemplificativo, avvalendosi eventualmente di personale incaricato all'ordinato svolgimento dell'attività, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti, hanno l'obbligo di:

- a) assicurare la completa pulizia e la massima condizione d'igiene da rifiuti ed in particolare vetro, carte, plastica, lattine e contenitori per alimenti derivanti sia dalla normale attività, sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) provvedere in maniera opportuna ed efficace, nell'orario di chiusura notturno del pubblico esercizio, a rendere inutilizzabili da eventuali passanti gli arredi, tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all'esterno dei locali. Si fa divieto a chiunque di porre in essere tutti quei comportamenti gravemente lesivi del **decoro cittadino**, che arrecano pregiudizio all'igiene e alla sicurezza urbana quali, a titolo esemplificativo, l'abbandono di rifiuti, gli schiamazzi, le grida, gli imbrattamenti dei muri, dei monumenti e in generale degli spazi pubblici e di effettuare la pubblicità mediante la distribuzione di **volantini** - art. 7 Regolamento Comunale n. 78 del 01/06/2007 per la Disciplina della pubblicità e dell'affissione;
- c) controllare e garantire che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la sicurezza di persone e cose, all'interno e nell'immediata adiacenze del locale - Cass. Sez.III n. 37196 del 5 settembre 2014;



CAPO III
SANZIONI AMMINISTRATIVE

14. I gestori dei pubblici esercizi sono responsabili dell'inosservanza degli obblighi derivanti dal presente provvedimento.
15. L'inosservanza degli orari, così come articolati nei punti 1, 2 e 3 della presente ordinanza, e l'inosservanza delle prescrizioni di cui al punto 6, sono punite con la sanzione amministrativa da **Euro 3.000,00** (tremila/00) ad **Euro 10.000,00** (diecimila/00), così come previsto dall'art.20 della L.R. Lazio n.21/2006, salvo che il fatto non costituisca reato.
16. L'inosservanza delle altre disposizioni previste nella presente ordinanza, è punita con la sanzione amministrativa **da € 25,00** (venticinque/00) **ad € 500,00** (cinquecento/00), così come previsto dall'art.7-bis del D.Lgs n.267/2000, salvo che il fatto non costituisca reato.
17. La violazione, anche per una sola volta, dell'orario prescelto di cui al punto 1 della presente ordinanza, comporta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio di somministrazione, per un periodo non inferiore a tre giorni lavorativi continuativi e non superiore a dieci giorni lavorativi continuativi. La violazione, anche per una sola volta, dell'orario come disposto dai precedenti punti 2 e 3 della presente ordinanza, comporta la sospensione dell'attività di svago e intrattenimento per un periodo non inferiore a tre giorni lavorativi continuativi e non superiore a dieci giorni lavorativi continuativi. Qualora, limitatamente alle attività esclusivamente o prevalentemente di intrattenimento e svago, ricorrano violazioni degli orari di cui ai punti 1, 2 e 3 della presente ordinanza, reiterate per più di due volte, verrà disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.
18. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente ordinanza, contestare le eventuali violazioni, ed applicare le relative sanzioni



CAPO IV
NORME FINALI

19. Sono abrogate le ordinanze del Commissario Straordinario nr. 009/CS del 25/02/2016 e nr. 017/CS del 29/04/2016, nonché qualsiasi altra disposizione confliggente con quanto previsto nel presente atto.
20. La presente ordinanza *entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line comunale* e sul sito internet istituzionale **[http://: www.comune.terracina.it](http://www.comune.terracina.it)**, **sezione il Comune - voce Ordinanze** e sarà notificata ai Comandi locali delle Forze di Polizia, all'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Terracina, al Comando di Polizia Municipale, al Dirigente del Dipartimento Attività Produttive Socio-Culturali, Turistiche e Sportive - Gare e Contratti e al Dirigente Dipartimento Urbanistica ed Edilizia, Lavori Pubblici, Ambiente, Viabilità e Protezione Civile, nonché alle sezioni locali delle Organizzazioni di categoria a rappresentanza nazionale.

IL SINDACO

(Dott. Nicola PROCACCINI)

